

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**"PERSONE COME NOI - ENTE DEL TERZO SETTORE"****ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE**

È costituita l'Associazione "Persone Come Noi - Ente del Terzo Settore" in seguito denominata "Associazione" sorta da un gruppo di volontari come espressione dei valori della solidarietà, dell'aiuto umanitario, della convivenza e della pace e sul concetto della centralità del diritto di ogni essere umano ad una vita dignitosa al di fuori delle dinamiche legate alla povertà estrema e alla mancanza di sviluppo condizionata dagli squilibri di equità nell'organizzazione di un mondo che dovrebbe rispettare ogni essere umano in quanto tale. L'associazione, costituita nel 2001, ha conseguito nel 2007 l'idoneità dal Ministero degli Affari Esteri come Organizzazione Non governativa (ONG) ai sensi della legge 49/1987. È attualmente iscritta all'elenco delle OSC (Organizzazione Società Civili), soggetti senza finalità di lucro, ai sensi della legge 125/2014. L'associazione è conforme al Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS) e verrà pertanto iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come previsto dall'art. 89, comma 9 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione a seguito dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore). L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

ART. 2 - SEDE

La sede legale dell'Associazione è stabilita in Busca (CN), Via Castelletto 11 e potrà essere trasferita all'interno dello stesso Comune senza che ciò comporti modifica dello Statuto. L'associazione può istituire sedi distaccate che contribuiscano alle attività associative, con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo che ne determina l'eventuale autonomia amministrativa e organizzativa.

ART. 3 – SCOPI E FINALITA'

L'associazione non ha scopo di lucro ed opera: a) per concorrere ad un cambiamento concreto che possa vedere ogni essere umano fuori dalle condizioni di povertà estrema, fame, sfruttamento, malattia, analfabetismo e mancanza di diritti di base; b) per fare fronte alle emergenze createsi a causa di catastrofi naturali, conflitti o flussi migratori; c) per l'aiuto ai disabili e agli emarginati. In coerenza con le dichiarazioni per i diritti dell'uomo e del cittadino presenti nei documenti delle Nazioni Unite, opera per concorrere al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 (OSS/SDGs, Sustainable Development Goals) e intende offrire opportunità di riflessione, formazione e coinvolgimento attivo nella realizzazione di interventi di cooperazione Internazionale e nella promozione della convivenza e del dialogo tra i popoli e i territori. Opera per una "governance" mondiale più giusta, per un mondo che valorizzi le diversità e il dissenso e che rispetti ogni essere umano in quanto tale. L'associazione promuove l'Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) con la consapevolezza che l'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa promuove la comprensione, la tolleranza, l'amicizia tra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e favorisce l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

Oltre ad ogni azione pratica e concreta, l'Associazione intende rafforzare la consapevolezza e la conoscenza delle persone sulla base della convinzione che proprio l'informazione possa consistere in un cambiamento ideologico generale alla base dell'organizzazione di un mondo più a misura di ogni essere umano per un migliore e più equo accesso alle risorse e per la costruzione del bene comune in cui siano valorizzati la dignità e i diritti di ogni persona. L'Associazione nel quadro dei propri interventi opera con un approccio rispettoso dell'ambiente, con uno sguardo alle generazioni future e con attenzione e ricerca delle modalità più efficaci, innovative e sostenibili.

L'Associazione, per gli scopi di cui al presente articolo 3, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore (CTS):

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1 lett. d) CTS);

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (art. 5, comma 1 lett. e) CTS);

- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS (art. 5, comma 1 lett. i) CTS);
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1 lett. k) CTS);
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1 lett. l) CTS);
- f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5, comma 1 lett. n) CTS);
- g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, comma 1 lett. r) CTS);
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 CTS (art. 5, comma 1 lett. u) CTS);
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1 lett. v) CTS);
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1 lett. w) CTS).

Per la realizzazione delle attività di interesse generale l'Associazione potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- elaborare e implementare interventi diretti di solidarietà internazionale, di cooperazione, di aiuto umanitario ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;
- promuovere la cooperazione e le attività di educazione, sensibilizzazione e informazione nord-sud del mondo;
- svolgere attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- partecipare a reti o aggregazioni e cooperazione con organismi ed agenzie nazionali ed internazionali che perseguono finalità coerenti con le finalità dell'Associazione;
- attivare campagne di promozione sulle scelte di consumo consapevoli e sostenibili.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione potrà individuare, successivamente, nel rispetto delle norme del presente Statuto, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 4 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui in seguito all'art. 35.

ART. 5 – ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche, giuridiche o enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera,

competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e eventuale Posta Elettronica Certificata (PEC);

2) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il trenta

settembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ART. 6 – DIRITTI ED OBBLIGHI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione per le attività necessarie o connesse a quelle statutarie, ed altresì in dipendenza del rapporto associativo;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci;
- esaminare i libri dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 7 – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, per recesso o per esclusione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Cause di esclusione sono:

- la morosità;
- la perdita dei requisiti per l'ingresso;
- il mancato rispetto degli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
- l'arrecare danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione.

La morosità è dichiarata dall'organo amministrativo.

L'esclusione per perdita dei requisiti o per violazione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8 – RAPPRESENTANZE SUL TERRITORIO

L'Associazione promuove l'impegno attivo dei propri associati e simpatizzanti, regolamentando la costituzione di realtà territoriali che scelgono di condividere gli scopi associativi, nelle differenti modalità di gruppi di appoggio e associazioni che collaborano per specifiche attività o su base continuativa. Uno specifico regolamento definito dal Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di relazione tra le diverse realtà e la sede centrale e i criteri per le sedi territoriali associate, organizzate in base alla territorialità e al riconoscimento formale da parte dell'Associazione dei requisiti richiesti.

ART. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

c) il Direttore;

d) il Tesoriere;

e) l'Organo di controllo (coerentemente con i criteri previsti all'art. 30 del CTS);

f) il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (coerentemente con i criteri previsti all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 CTS);

g) il Collegio dei Probiviri.

Nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi dell'Associazione. Tuttavia l'assemblea degli associati potrà altresì deliberare un compenso a favore del Direttore, del tesoriere e dei componenti dell'organo di controllo e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti proporzionale all'attività svolta.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono convocati in assemblea dall'organo amministrativo almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta o posta elettronica e affissione presso la sede dell'avviso contenente l'ordine del giorno, almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può anche essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 del codice civile.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

ART. 11 – DELIBERE

L'assemblea delibera sui seguenti argomenti:

a) approva il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- d) approva il bilancio preventivo;
- e) approva il consuntivo annuale e la relazione annuale entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- f) approva il bilancio sociale annuale (al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS);
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sull'esclusione degli associati, salvo il caso di morosità;
- i) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- l) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- m) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione secondo le modalità specificate nel successivo articolo 35;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su quanto le sarà sottoposto dal Consiglio Direttivo.

ART. 12 – DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione e che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro Associati.

Ciascun associato di maggiore di età ha inderogabilmente diritto al voto.

Agli Associati Enti del Terzo Settore sono attribuiti voti in proporzione al numero dei loro iscritti e precisamente uno ogni 10 (dieci) iscritti. Il numero dei voti di ciascun Associato Ente del Terzo settore non potrà essere superiore a cinque.

Ciascun Associato può farsi rappresentare da altro associato, che non sia consigliere, mediante delega in forma scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato non può ricevere deleghe da oltre tre associati nelle associazioni con un

numero di associati inferiore a cinquecento e da oltre cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

È possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 13 – PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14 – MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di anni tre e i suoi membri sono rieleggibili.

La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

I componenti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di

essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 16 – ORGANI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione.

ART. 17 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce non meno di due volte all'anno, al fine di deliberare su bilancio consuntivo e preventivo e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei membri.

Il Consiglio viene convocato mediante comunicazione scritta o posta elettronica, almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. È possibile l'intervento in Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 18 – POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli associati;
- predisporre il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il presidente e vicepresidente;
- nominare il tesoriere;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio Direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475 ter del codice civile.

ART. 19 – POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di

competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, ove designato, o dal componente del Consiglio più anziano di età.

ART. 20 – DIRETTORE

Il Direttore dell'Associazione può essere nominato laddove il Consiglio Direttivo ne verifichi le condizioni di necessità e viene nominato dal Consiglio anche non tra gli associati iscritti.

Il Direttore:

- coordina gli uffici operativi per la razionale attuazione dei programmi e delle iniziative di rispettiva competenza;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- assicura all'Associazione le prestazioni necessarie da parte di personale dipendente o collaboratori esterni e ne dirige l'attività;
- può essere delegato dal Presidente per quanto attiene i rapporti con le Istituzioni,

gli enti e gli organismi nazionali ed internazionali;

- di fatto è l'organo esecutivo primario di tutta la fase esecutiva relativa alle attività dell'associazione.

ART. 21 – TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria. In particolare verifica e autorizza le operazioni di pagamento e riscossione.

ART. 22 – ORGANO DI CONTROLLO – NOMINA E REQUISITI

L'Assemblea degli Associati, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, nomina un organo di controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo dura in carica tre anni e può essere rinnovato per ugual periodo.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 23 – OBBLIGHI E POTERI

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, numero 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un

suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del predetto Decreto Legislativo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può assumere anche la funzione di revisore legale dei conti a norma dell'articolo 30, comma 6 CTS, ove ritenuto opportuno.

ART. 24 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea degli Associati, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, nomina un revisore legale dei conti, o una società di revisione legale dei conti.

ART. 25 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dalla assemblea.

ART. 26 – RESPONSABILITÀ

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei

creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'art. 15 del d.lgs. 27 gennaio 2010, numero 39, in quanto compatibili.

ART. 27 – DENUNZIA AL TRIBUNALE O AGLI ORGANI DI CONTROLLO

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati ove si superi il numero di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, c.c.

ART. 28 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 29 – LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 30 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi degli associati;
- da beni mobili e immobili di proprietà;
- da fondi di riserva;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

– da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;

– da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Altre risorse potranno pervenire all'Associazione da attività secondarie e strumentali nonché dalle attività di raccolta fondi.

ART. 31 – QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale.

Non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 32 – ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO

Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo, redatto nelle forme previste dall'art. 13 CTS Codice del Terzo settore, è predisposto dal Consiglio direttivo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 14 del Codice del terzo settore, dovrà essere redatto il bilancio sociale. Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi i limiti previsti dal secondo comma dell'art. 14 del Codice del terzo settore, l'Ente deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di

cui all'articolo 41 D.Lgs. 117/2017, cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 33 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Ente deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, facendone richiesta scritta al Presidente.

L'Associazione dovrà munirsi di idoneo sistema atto a evidenziare con cronologicità e correttezza le movimentazioni contabili e dovrà conservare tutta la documentazione inerente.

ART. 34 – UTILI E AVANZI DI GESTIONE

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 35 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato, ai sensi dell'ultimo comma

dell'articolo 21 del codice civile, dall'assemblea.

In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 117/2017 il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo comma, d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 36 – RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge in materia di Enti del Terzo Settore (e in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni), e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

In originale firmato:

Marco Silvio PEDRASSI

Lara GILI Notaio (impronta del sigillo)